

Regione Siciliana - Servizio Sanitario Nazionale  
**AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI  
 RIUNITI**  
**VILLA SOFIA – CERVELLO**  
 Sede Legale: Viale Strasburgo n. 233 - P A L E R M O  
 Codice Fiscale: 05841780827

**CONVENZIONE CON SOCIETA'  
 ASSICURATIVA PER LE POLIZZE  
 ASSICURATIVE MEDIANTE DELEGAZIONE  
 DI PAGAMENTO**

L'anno 2016, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede  
 legale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di  
 Palermo, Viale Strasburgo n. 233,

T R A

- l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, in  
 appresso indicata anche "Azienda Ospedaliera", Codice Fiscale e Partita I.V.A.  
 n. 05841780827, nella persona dell'Ing. Gervasio Venuti, nato a Brescia il 18  
 maggio 1955, Cod. Fisc. VNTGVS55E18B157L, Direttore Generale della  
 "Azienda Ospedaliera", il quale interviene per nomina, con Decreto del  
 Presidente della Regione Siciliana n°207 del 24 giugno 2014 che nel prosieguo  
 del presente contratto verrà chiamata per brevità "Azienda Ospedaliera", ivi  
 domiciliato per ragioni della sua carica,

E

- Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
 - il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
 - (Prov. di \_\_\_\_\_), in Via \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_n° \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
 identificato a mezzo carta d'identità n. \_\_\_\_\_,

rilasciata da Comune di ----- (Prov. di -----  
-----) in data -----, la quale dichiara  
di intervenire al presente atto nella qualità di -----  
della Compagnia di Assicurazione -----, con sede  
legale a ----- C.A.P. -----  
--- - in Via ----- n. -----, Codice  
Fiscale e Partita I.V.A. -----, Iscrizione IVASS con  
il numero -----, Iscrizione all'albo delle Imprese con il  
numero ----- del ----- parte  
contraente, che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamata per brevità  
anche "Società".

**PREMESSO:**


**CHE** con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera  
"Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello " n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
si è disposto di approvare il " Regolamento concernente gli istituti giuridici  
contrattuali della cessione del quinto e della delegazione del pagamento ex  
D.P.R. 180/1950 e D.P.R. 895/1950 e s.m.i. ";

**CHE** la Società sopra menzionato opera nel mercato delle assicurazioni;

**CHE** la Società sopra menzionata stipula polizze assicurative con i dipendenti  
dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello " il cui  
premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza  
della delega da essi rilasciata;

**CHE** le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni  
di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto  
dello stipendio di cui al D.P.R.n.180/1950;




 CHE l'Azienda Ospedaliera non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi o per qualunque causa che determini risoluzione degli stessi;

#### VISTI

- gli articoli 1265 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la Circolare del 3 giugno 2005, n.21/RGS, e, in particolare dettagliate istruzioni in merito all'istituto della delegazione convenzionale operante a carattere innovativo rispetto alle preesistenti prassi amministrative diramate con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n.30/RGS del 20 ottobre 2011, n.38/RGS del 21 dicembre 2012 e ultima la n.2 RGS del 15 gennaio 2015, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- il regolamento aziendale concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Articolo 1. - Oggetto

 La Convenzione disciplina le modalità operative e le condizioni per la copertura assicurativa in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di una polizza di assicurazione contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie e per la copertura di rischi professionali per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio sarà pagato con trattenute

mensili sugli emolumenti spettanti dei lavoratori dipendenti dell' Azienda Ospedaliera tramite l'istituto della delegazione di pagamento.




La presente Convenzione si applica anche nelle ipotesi in cui il procedimento riguarda la richiesta di rimodulazione di una delegazione già in essere.

## **Articolo 2. – Modalità di funzione della delegazione di pagamento**

L'Azienda Ospedaliera autorizza il competente ufficio che gestisce il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilasciano apposita delegazione di pagamento in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal seguente articolo 3 della presente convenzione e dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n°180 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'articolo 16 dello stesso D.P.R. n.180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo articolo 34, come modificato dall'articolo 3, comma 137, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Azienda Ospedaliera, non può, comunque, superare la metà dello stipendio al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.



La quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

L'Azienda Ospedaliera comunica alla Società le deleghe non accettate. Negli altri casi, quanto ritenuto possibile, comunica le variazioni e/o modificazioni occorrenti affinché il contratto sia ricondotto alle previsioni normative.





La delega non accettata non determina oneri a carico della Società.

### Articolo 3. – Limiti

1. La delegazione di pagamento è autorizzata per importi non superiori ad un quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

2. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi eccezionali dove le somme trattenute possono raggiungere la metà dello stipendio secondo quanto previsto nel su citato Regolamento, parte integrante della presente Convenzione

3. Nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Azienda Ospedaliera darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione della precedente delegazione e dall'attivazione della nuova assicurazione.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l'Azienda Ospedaliera non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.

### Articolo 4. – Beneficiari

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la

Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie e per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazioni di pagamento.

L'accettazione della delega da parte dell'Azienda Ospedaliera si intende sempre e comunque, senza alcuna eccezione, riferita al solo periodo di dipendenza dell'interessato con rapporto a tempo indeterminato a completamento del periodo di prova ed indipendentemente dalle cause che ne determinano l'estinzione regolare o anticipata (provvedimenti disciplinari, giurisdizionali, dimissioni, scadenza del termine etc.).

Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

L' Azienda Ospedaliera rilascia a richiesta dei dipendenti entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta e con validità di 90 giorni dalla data di rilascio, apposita certificazione stipendiale contenente la situazione economica e le trattenute che gravano sugli emolumenti. Non verrà rilasciato altro certificato di stipendio prima della decorrenza di 90 giorni, a meno che nel frattempo non si verifichino modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

#### **Articolo 5. – Obblighi dell'Azienda Ospedaliera**

L' Azienda Ospedaliera si impegna ad effettuare le trattenute stipendiali a mezzo del competente ufficio procedure stipendiali il quale provvederà alla verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, alle necessarie operazioni contabili di verifica, la modifica e cessazione delle trattenute medesime, tranne



i casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili del dipendente entro il mese successivo alla stipula del contratto di delegazione a favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n°180 e successive modificazioni.

L'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza e in caso di irregolarità sanabili mantiene in sospeso l'istanza e dà comunicazione in via telematica all'Istituto e al dipendente affinché provvedano all'eventuale sanatoria.

Decorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano sanate, l'ufficio rigetta l'istanza dandone notizia al delegante e al delegatario.

Le quote del premio saranno trattenute in busta paga entro il mese successivo a quello in cui la società delegataria ha fornito la prova dell'avvenuta sottoscrizione della polizza in favore del dipendente.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n.295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61e 62 del D.P.R. n.180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Nel caso tale condizione non venisse rispettata, l'ufficio procedure stipendiali dell'Azienda Ospedaliera è autorizzato a ridurre o sospendere temporaneamente la trattenuta mensile della delegazione per garantire al dipendente, nel periodo interessato, almeno la metà dello stipendio. L'Azienda Ospedaliera darà immediata comunicazione alla società ed al dipendente

interessato delle cause che hanno determinato la sospensione o riduzione della  
rata delegata.

La rata delegata piena sarà effettuata appena recuperati i crediti che hanno  
determinato la riduzione e/o sospensione e l'Azienda Ospedaliera darà  
tempestiva comunicazione alla società della ripresa della trattenuta e chiederà  
alla stessa società le modalità per la riattivazione della copertura assicurativa e  
di eventuali oneri da trattenere.

L'Azienda Ospedaliera non risponde in alcun modo per l'interruzione delle  
trattenute stipendiali nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o  
del delegante per cause non imputabili all'Azienda Ospedaliera stessa, in  
presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi ovvero nel caso in cui, per  
motivazioni disciplinari o giudiziarie, il dipendente venga privato dello  
stipendio, con conseguente impossibilità per l'Azienda Ospedaliera datoriale di  
effettuare la ritenuta per la quota delegata.

Nel caso il dipendente che assume servizio per mobilità o per concorso abbia  
in corso di scomputo una delegazione di pagamento, il relativo contratto non  
vincola l'Azienda Ospedaliera se essa non viene prima notificata a cura della  
Società ed accettata dall'Azienda Ospedaliera.

L'accettazione sarà subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni  
previste dal regolamento dell'Azienda Ospedaliera.

#### **Articolo 6. – Versamenti**

L' Azienda Ospedaliera, mediante l'Ufficio procedure stipendiale dell'Unità  
Operativa Risorse Umane, si impegna ad effettuare i versamenti delle quote  
trattenute entro il mese successivo a quello cui le trattenute medesime si  
riferiscono, con accreditamento in favore delle credenziali bancarie o postali



che la Società indicherà nella polizza assicurativa ed accettate dall'Azienda Ospedaliera. La polizza assicurativa è sempre intestata alla Società delegataria titolare dell'emissione della polizza assicurativa ed effettiva erogatrice della polizza stessa. Non è ammesso lo sdoppiamento della figura di titolare della polizza assicurativa ed effettivo erogatore.

La notifica di una polizza contenente simili ipotesi si ha per non avvenuta.

Le credenziali bancarie o postali dovranno riferirsi solo ed esclusivamente alla Società delegataria emittente della polizza assicurativa (come sopra specificato), senza possibilità alcuna di interposizione né mandati all'incasso a favore di soggetto diverso.

I versamenti delle quote trattenute saranno accreditati sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_ IBAN

\_\_\_\_\_ o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Non potranno essere addebitati al dipendente costi aggiuntivi per eventuali ritardi dei versamenti da parte dell'Azienda Ospedaliera.

#### **Articolo 7.- Obblighi della Società delegataria**

La Società si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività assicurativa vincolati da contratto monomandatario o, da agenti non monomandatari.

#### **Articolo 8.- Oneri amministrativi e relativo versamento**

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.



Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le sue modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento alla circolare n°1/RGS del 17 gennaio 2011.

In particolare la Società si obbliga a corrispondere:

- la somma di €. 9,00 “una tantum” per ogni delega di nuova attivazione o rimodulazione;
- la somma di €. 0,65 (euro zero/65 ) per ciascuna singola trattenuta periodica e relativo versamento mensile ( $€. 0,65 \times 12 = €. 7,80$ ) per tutte le deleghe già esistenti anche alla data della stipula della presente convenzione.

Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni in essere.

Il versamento degli oneri amministrativi dovuti sarà effettuato direttamente dal delegatario,, con l'indicazione della seguente causale : “oneri amm.vi delegazione dipendenti “ presso l'Istituto Bancario



con sede sul  
conto corrente bancario IBAN

intestato all' AZIENDA

OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO –

SERVIZIO TESORERIA, acceso presso il Tesoriere dell'Ente, entro la fine di

ogni trimestre e deve riferirsi a tutte le polizze sottoscritte nel trimestre

precedente. Il mancato versamento degli oneri nei termini previsti costituisce

motivo di recesso da parte dell'Azienda Ospedaliera. L'attestazione di avvenuto

versamento deve essere trasmessa all'Unità Operativa Economico Finanziario e

Patrimoniale ed all'Unità Operativa Risorse Umane.





#### **Articolo 9. – Durata della convezione**

La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti, con l'esclusione di rinnovo tacito.

La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Azienda Ospedaliera di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, fatte comunque salve le clausole di risoluzione di cui agli artt. 11 e 12 ed a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 8. In caso contrario l'obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata o in caso di recesso l'Azienda Ospedaliera continuerà ad operare le ritenute già accettate, sempre previa ritenzione degli oneri amministrativi.

La presente convenzione non produce effetti in relazione alla partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato, a far data all'avvenuta cessazione.

#### **Articolo 10. – Diritto di recesso**

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, rispetto alla scadenza prevista nell'articolo 9 della presente convenzione.

L'Azienda Ospedaliera, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività in questione da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso. In tal caso i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

#### **Articolo 11. – Obbligo di comunicazioni della Società delegataria.**

La Società, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente all'Unità Operativa Economico Finanziario e Patrimoniale ed all'Unità Operativa Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle polizze assicurative sottoscritte con i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo dipendente
- premio erogato
- numero ratei e rata mensile da trattenere al dipendente
- importo degli oneri amministrativi e una tantum a carico della Società;
- decorrenza e scadenza della polizza.

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 5, la Società si impegna a comunicare all'Unità Operativa Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera – Viale Strasburgo n°233 – 90146 Palermo mediante raccomandata R.R. o mediante pec all'indirizzo **risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it**, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. In tale evenienza, La Società comunica tempestivamente eventuali provvedimenti e/o atti di qualsiasi natura applicati da autorità giudiziarie e/o amministrative e/o di controllo sospensive o interdittive dell'attività assicurativa.

La Società si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda Ospedaliera la notizia relativa alla sottoscrizione della polizza assicurativa al



1. SEG. 10/10/16  
dipendente.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

#### **Articolo 12. – Obbligo di segretezza**

L'Azienda Ospedaliera si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati per le sole finalità connesse all'attuazione della presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell' Azienda Ospedaliera-

#### **Articolo 13. – Norme di rinvio**

PER. 10/10/16  
Per quanto non espressamente riportato nel testo della presente convenzione si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel regolamento interno concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento adottato con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2016 ed alle norme vigenti in materia.

#### **Articolo 14. – Controversie**

La presente convenzione non conferisce alla Società, in nessun caso, il diritto all'accettazione della delega notificata o qualsivoglia facoltà, interesse o diritto comunque connesso e scaturente. La valutazione ed eventuale accettazione dei contratti notificati è e resta sempre atto discrezionale dell'Azienda Ospedaliera.

PER. 10/10/16  
Le parti stabiliscono concordemente che in caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere intorno alla interpretazione e applicazione e

comunque tutte e ogni questione connessa alla presente convenzione, il foro territorialmente competente, non derogabile, è quello di Palermo.



#### Articolo 15.- Norme finali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. n. 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986).


Il presente contratto è scritto con mezzo elettronico e occupa tredici pagine intere e parte della quattordicesima fino alle firme e le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono.

Per l'Istituto

Per l'Azienda Ospedaliera

Il \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale



#### Estremi del documento di riconoscimento

Il Dirigente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare integralmente e senza eccezioni in ogni sua parte il presente contratto.

Per l'Istituto

Il \_\_\_\_\_

